

Camera dei Deputati

**Legislatura 14
ATTO SENATO**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/08338

presentata da **FABRIS MAURO** il 15/03/2005 nella seduta numero 762

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Attuale delegato a rispondere

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , data delega 15/03/2005

TESTO ATTO

Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-08338
presentata da MAURO FABRIS martedì 15 marzo 2005 nella seduta n.762

FABRIS. -

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che:

l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) vengono regolate in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della suddetta normativa, «le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa»;
i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, disciplinati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, vengono individuati secondo quanto disposto al punto 1.1 in «trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto»;
tali operazioni risultano soggette a fatturazione e registrazione ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 23, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 633/72;
il 17 maggio 1977 è stata introdotta la VI Direttiva n. 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
considerato che:
un soggetto residente in uno Stato estero, che effettui operazioni di trasporto attraversando il suolo italiano, sosterà l'imposta sulla parte del corrispettivo della prestazione di trasporto proporzionalmente riferibile al tratto percorso in Italia, secondo la normativa italiana;
in base alla normativa italiana, se un'impresa residente in Italia effettua trasporto di persone attraversando il territorio di altri Stati membri, il corrispettivo totale verrà suddiviso in proporzione ai chilometri percorsi nei vari Stati con assoggettamento alla disciplina IVA prevista nei singoli Paesi in cui si suddivide la prestazione di trasporto;
in materia di prestazione di servizi la Germania applica l'articolo 9.b) della direttiva n. 77/388/CEE, in base al quale «il luogo delle prestazioni di trasporto è quello dove avviene il trasporto in funzione delle distanze percorse»;
dal 1998 Austria e Germania hanno richiesto a tutte le ditte di trasporto di persone sul loro territorio l'apertura di una partita IVA all'estero ed il conseguente pagamento dell'imposta per quanto di loro competenza;
l'aliquota prevista per il transito in Germania è pari al 16%, mentre per l'Austria ammonta al 10%;
l'Italia, pur ponendosi in linea con la direttiva CEE, esonera dall'imposta le prestazioni di trasporto di persone sul suolo italiano, ai sensi dell'art. 28,3.b) della stessa direttiva, che concede la facoltà ai singoli Stati di continuare ad esentare nella fase transitoria di applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione di operazioni indicate nell'allegato F) della direttiva, tra le quali è appunto ricompresa l'attività di trasporto di persone;
l'apertura di una posizione IVA nei diversi Paesi esteri comporta un aggravio delle spese per le ditte titolari, con il conseguente aumento del costo di noleggio,
si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno applicare il pagamento dell'IVA anche alle ditte tedesche ed austriache in transito sul territorio italiano, a tutela delle numerose ditte italiane costrette ad aprire una posizione IVA nei Paesi esteri che attraversano.

(4-08338)